

Roma, **26 NOV. 2009**

Protocollo **No 19909**

ABI
Banche Corrispondenti
Confidi

Circolare n. 3/2009

Decreto Interministeriale 14 febbraio 2006 – Garanzia Diretta

Interpretazione delle norme regolamentari per il rilascio della garanzia a prima richiesta a fronte di finanziamenti destinati alla produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili

Come noto, con Circolare n. 1/2009 del 20 maggio 2009 la SGFA ha definito l'ambito entro cui la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, laddove esercitata da un imprenditore agricolo, possa essere considerata attività connessa ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.

In data 6 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E ha fornito ulteriori precisazioni sulla materia, individuando, sotto il profilo fiscale, i criteri che consentono di stabilire in quali casi *la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali* può essere qualificata come attività agricola connessa e quindi produttiva di reddito agrario.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la qualificazione dell'attività di produzione e di cessione di energia da fonti rinnovabili come attività agricola connessa presuppone la verifica del requisito della "*prevalenza*". Tale requisito risulta soddisfatto quando:

- o nel caso di prodotti aventi la stessa natura, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultino prevalenti in termini quantitativi, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi;
- o nel caso di beni di natura diversa, il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo risulti superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi;
- o nel caso di beni non suscettibili di valutazione (ad esempio residui zootecnici), l'energia derivante dai prodotti propri sia superiore a quella che deriva da prodotti acquistati da terzi.

Un'eccezione all'applicazione del criterio della "*prevalenza*" è prevista con riferimento alla produzione di energia da fonte fotovoltaica che, a differenza di quella derivante da fonti agroforestali, non richiede l'utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in

grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un'attività connessa "atipica" in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

In questa ipotesi, la circolare 32/E ha stabilito che, al fine di verificare la sussistenza di un collegamento tra l'attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica e l'attività agricola principale, troveranno applicazione i parametri definiti dal MIPAAF con circolare del 27 luglio 2008. Tali parametri sono stati integralmente recepiti nella circolare n.1/2009 emanata dalla SGFA in data 20/05/2009.

In tale stato di cose, al fine di semplificare le procedure di rilascio della garanzia, si ritiene che i finanziamenti erogati a favore di imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., per lo svolgimento di attività di *produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali*, potranno essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta qualora l'attività finanziata risulti, ai sensi della normativa fiscale pro tempore vigente, produttiva di **reddito agrario**.

Per quanto sopra, in sede di richiesta di rilascio della garanzia, i soggetti richiedenti dovranno evidenziare, nella sezione *business plan*, la sussistenza del predetto requisito oggettivo in capo all'impresa affidata.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

6

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ezio Castiglione)

